



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 63/DIV – 19 NOVEMBRE 2024

63/228

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16, 17 e 18 Novembre 2024

#### 15^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRENTO	0-0
CALDIERO TERME	LUMEZZANE	2-2
FERALPISALO'	TRIESTINA	2-0
GIANA ERMINIO	LECCO	1-0
L.R. VICENZA	PRO VERCELLI	2-0
NOVARA	UNION CLODIENSE	0-0
PADOVA	ATALANTA U23	(*)
PERGOLETTESE	ALCIONE MILANO	1-2
PRO PATRIA	VIRTUS VERONA	1-1
RENATE	ARZIGNANO V.	0-0

(\*) rinviata al 4.12.2024

##### GIRONE B

GUBBIO	CARPI	1-0
CAMPOBASSO	MILAN FUTURO	(*)
LEGNAGO SALUS	SPAL	0-3
PINETO	PERUGIA	3-1
PONTEREDERA	PIANESE	1-2
SESTRI LEVANTE	RIMINI	0-3
TERNANA	LUCCHESE	5-0
TORRES	VIRTUS ENTELLA	0-1
VIS PESARO	ASCOLI	1-1

(\*) rinviata al 5.12.2024

##### GIRONE C

BENEVENTO	AVELLINO	2-2
CATANIA	TRAPANI	2-1
CAVESE	TARANTO	3-0
FOGGIA	CASERTANA	0-0
GIUGLIANO	POTENZA	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	TURRIS	(*)
LATINA	CROTONE	0-4
MONOPOLI	AUDACE CERIGNOLA	1-1
SORRENTO	AZ PICERNO	1-1
TEAM ALTAMURA	ACR MESSINA	2-1

(\*) rinviata al 27.11.2024

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

## **GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LUCCHESI, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, SESTRI LEVANTE, SPAL, TERNANA, TORRES, TRAPANI, TRENTO, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 1.000,00**

**TRENTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'essersi, circa trenta dei propri sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione con il Settore Tribuna Ospiti, colpendola con calci nel tentativo di sfondarla;
2. nell'aver lanciato, due bicchieri pieni di liquido, che attingevano i tifosi avversari e un tesserato della Società avversaria che era intervenuto nel tentativo di allontanare gli stessi;
3. nell'aver attinto i tifosi avversari con numerosi sputi;
4. nell'aver, un proprio sostenitore, tentato di scavalcare il proprio Settore e nell'aver lanciato un bicchiere pieno di liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

#### **AMMENDA € 600,00**

#### **PERUGIA**

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 45%), posizionati nel Settore Distinti Lato Ovest Ospiti, intonato, all'83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto un seggiolino

posizionato nel Settore loro riservato;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell'aver danneggiato il pannello in plexiglas di copertura della panchina.

Ritenuta la continuazione fra i fatti sub A) e B), misura della sanzione [€ 300 per i fatti sub A) e B) e € 300 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 500,00**

**ALBINOLEFFE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Inferiore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essersi, sei sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione con il Settore Ospiti provocando i tifosi avversari con gesti e parole.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

**PONTEDERA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti, nell'essere quattro sostenitori, al termine della gara, entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per inveire nei confronti dei tesserati della propria squadra e per aver colpito sul mento destro uno Stewart che tentava di bloccarli.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, posti in essere in danno della propria società e di un collaboratore della stessa (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**LATINA** per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del quale lo speaker invitava i tifosi a cessare la predetta condotta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**LUCCHESI** per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato al 31° e al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sei volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerate le misure

previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**SPAL** per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **19 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa:

1. nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato;

2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima circostanza, proferiva frasi irrispettose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale;

3. successivamente, all'ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all'intervento degli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 DICEMBRE 2024**

LLADO FERRERO BERTO (TRIESTINA)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva e per avere dato indicazioni tecnico tattiche ai calciatori schierati in campo in violazione della normativa che riserva tali funzioni ai tesserati muniti di specifica abilitazione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., con riferimento agli artt. 38 NOIF, 19, 33 e 39 del Regolamento Settore Tecnico e alle disposizioni del Comunicato n. 29 24-25 del Settore Tecnico, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 NOVEMBRE 2024**

COSTA ANGELO (ACR MESSINA)

per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinandosi a quest'ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024**

ANTONINI VALERIO (TRAPANI)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VOLPE GENNARO (LECCO)

### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

VISCONTI PASQUALE (AVELLINO)

per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all'altezza della spalla, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e calciava una bottiglietta d'acqua sul terreno di gioco in segno di protesta verso una decisione arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MODICA GIACOMO  
AUTERI GAETANO

(ACR MESSINA)  
(BENEVENTO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

RAGATZU DANIELE (PONTEDERA)

A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest'ultimo afferrandolo per il collo con una mano e poi colpendolo con l'altra con uno schiaffo;

B) per avere, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, gli si avvicinava per protestare nei suoi confronti fino a quando un compagno di squadra lo allontanava.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un'azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all'altezza del gluteo senza riuscirci.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario, attesa l'integrazione di un mero tentativo e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

VITALI PABLO (AZ PICERNO)

A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

B) € 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

LIA DAMIANO BIAGIO

(ACR MESSINA)

TAVCAR ALJAZ

(ASCOLI)

POLIZZI MATTEO

(PERUGIA)

CALABRESE NICOLO'

(VIRTUS VERONA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BERTINI MARCO	(ASCOLI)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE	(TRAPANI)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
--------------------------	-----------

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
CONTILIANO NICOLO	(CARPI)
PEZZELLA SALVATORE	(CAVESE)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
CELEGHIN ENRICO	(GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
SCARSELLA FABIO	(PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
BOCCADAMO ANTONIO	(PIANESE)
PACCIARDI FEDERICO	(PIANESE)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
CONTESSA SERGIO	(TARANTO)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

ITALENG NGOCK JONATHAN	(PONTEDERA)
------------------------	-------------

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO V.)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
VONA EDOARDO	(LATINA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
BRIGHT KEVIN	(ALCIONE MILANO)
MENNA DAMIANO	(ASCOLI)
FRASCATORE PAOLO	(AVELLINO)
OUKHADDA SHADY	(BENEVENTO)
GATTONI TOMMASO	(CALDIERO TERME)
GIACOMEL ALESSANDRO	(CALDIERO TERME)
GOBETTI NICOLO	(CALDIERO TERME)
MILLICO VINCENZO	(FOGGIA)
CORSINELLI FRANCESCO	(GUBBIO)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
ILARI CARLO	(LECCO)
DEMIROVIC ELIAN	(LEGNAGO SALUS)
FRANZOLINI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
SAPORITI EDOARDO	(LUCCHESE)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
DE LEO LORENZO ANDREA	(RENATE)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
PARIGI GIACOMO	(RIMINI)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
CORRADINI GIOVANNI	(TERNANA)
SABATINO SERGIO	(TRAPANI)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)
PALOMBA LUIGI	(VIS PESARO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SARACCO UMBERTO	(AUDACE CERIGNOLA)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(AVELLINO)
PITARRESI FRANCESCO	(AZ PICERNO)
FILICIOTTO ALBERTO	(CALDIERO TERME)
DIOP ABOU	(CAVESE)
FRANCHINI SIMONE	(GUBBIO)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
FRISON FILIPPO	(LUCCHESE)
MONACHELLO GAETANO	(LUMEZZANE)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
SCANZI MATTEO	(LUMEZZANE)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
LAMBRUGHİ ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
SQUARE MOUHAMED KHAIR	(PERUGIA)
PIETRA NICCOLO'	(PONTEDERA)
CATURANO SALVATORE	(POTENZA)
FERRO LORENZO	(POTENZA)
PALAZZI ANDREA	(PRO PATRIA)
SCHENETTI ANDREA	(PRO VERCELLI)
CIOFFI ANTONIO	(RIMINI)

PICCOLI MARCO	(RIMINI)
DEL SORBO LUDOVICO	(SORRENTO)
BASSOLI ALESSANDRO	(SPAL)
RADREZZA IGOR	(SPAL)
ANTONELLI NICOLO'	(TORRES)
VARELA DJAMANCA MUHAMED	(TORRES)
SERIFO	
LESCANO FACUNDO	(TRAPANI)
MORETTI ANDREA	(TRIESTINA)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LAMESTA DAVIDE	(BENEVENTO)
TOSCA ALIN DORINEL	(BENEVENTO)
MAZZALI SIMONE	(CARPI)
PAZIENZA ORAZIO MARCO	(FOGGIA)
MONTIPO' MARTIN	(GIANA ERMINIO)
PADILLA MENDOZA WILLIAM	(LECCO)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
RIGGIO CRISTIAN	(POTENZA)
ANDREOLI LORENZO	(TEAM ALTAMURA)
UDOH KING	(TRAPANI)
NELLI JACOPO	(UNION CLODIENSE)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
PARONI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 19 Novembre 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani